

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RICONVERSIONE E LA REINDUSTRIALIZZAZIONE
DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DELLA CAMPANIA**

TRA

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

REGIONE CAMPANIA

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia*”;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. recante adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 maggio 2017 concernente il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 9 dicembre 2014;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 27 con il quale è stata riordinata la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

VISTO il PAC - III riprogrammazione - “*Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania*”, che ha destinato 150 milioni di euro a interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriale di Airola, Acerra, Avellino, Caserta e Castellamare, poi rimodulate in € 136.360.000,00;

VISTE in particolare le specifiche misure finanziarie per la realizzazione di programmi d'investimento attivate nella macro area del PAC Campania rappresentate dai Contratti di Sviluppo ex decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010 con risorse assegnate pari a € 80.100.100,00 e dagli investimenti innovativi ex decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009 con risorse assegnate pari a € 47.190.000;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto il 22 giugno 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania e Invitalia per favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ovvero il consolidamento di quelle già esistenti che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili nel territorio della regione Campania;

VISTO in particolare che per il suddetto Accordo il MiSE concorre agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di € 175.000.000,00 e la Regione Campania nel limite massimo di € 150.000.000,00;

VISTO l'Accordo di Programma avente per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nell'area di crisi industriale della Regione Campania costituita dai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016 e dai territori delle aree di crisi di Marcianise e di Acerra come individuate, rispettivamente, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 265, e del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11, commi 8 e 9 e del DPCM 7 luglio 2005 sottoscritto in data 27 dicembre 2017 da Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Invitalia);

VISTO in particolare che per il suddetto Accordo il MiSE concorre agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di € 67.613.249,00 e la Regione Campania nel limite massimo di € 45.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di *“Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”*, con il quale sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 26/09/2017, con la quale è stata approvata la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art.1, comma 3 del suddetto decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 31 gennaio 2013, per i tre Poli industriali di Acerra – Marcianise – Airola , Torre Annunziata – Castellammare e Battipaglia – Solofra quali area di crisi industriale complessa con allegata Relazione tecnica descrittiva dei fattori di crisi e delle potenziali direttrici del *Progetto di riconversione e riqualificazione industriale* (di seguito PRRI);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2017 con il quale, in attuazione della disciplina sopra richiamata, sono state riconosciute come aree di crisi industriale complessa i Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, di Castellammare-Torre Annunziata e di Battipaglia-Solofra;

TENUTO CONTO che con il riconoscimento di area di crisi industriale complessa, ai sensi del DM 31 gennaio 2013 di attuazione della disciplina sopra richiamata, il Ministero dello sviluppo economico adotta, a seguito del perfezionamento degli ulteriori adempimenti ivi previsti, il PRRI;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2017 prevede che gli interventi di riqualificazione e riconversione industriale nell'area di crisi industriale complessa saranno programmati nel limite delle risorse disponibili assegnate alla Regione Campania sopra richiamate;

VISTO il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) adottato con Decisione della Commissione europea C (2015) 8578 final del 1° Dicembre 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 720 del 16 Dicembre 2015;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'ASSE III del POR FESR 2014 – 2020 “Competitività del Sistema Produttivo”, l'Azione 3.2.1 prevede “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”;

VISTO il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, stipulato fra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2016, ratificato con DGR 173 del 26 aprile 2016 che ha previsto, fra gli strumenti prioritari finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, gli interventi strategici “Implementazione dei Contratti di Sviluppo” e “Programmi Aree di crisi e Crisi industriali”;

VISTA la riprogrammazione concordata tra le parti firmatarie ai sensi della Delibera CIPE n.26/2016, ratificata con DGR 280 del 23 maggio 2017 che ha incrementato la dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC per i citati interventi strategici;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2016, n. 22 “Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@Campania: Industria 4.0”, che individua specifiche strategie ed azioni in grado di promuovere l'attrattività del territorio campano, favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e sostenere il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente”;

TENUTO CONTO del “Piano Nazionale Impresa 4.0” e in particolare delle misure agevolative previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), finalizzate a supportare l'introduzione di tecnologie abilitanti relative al paradigma dell'Impresa 4.0 e ad acquisire e consolidare le competenze professionali a esse correlate;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania intendono promuovere progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitività dell'area e delle imprese e sostenere le stesse nei processi di innovazione, anche attraverso l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Finalità del Protocollo)

1. Le parti firmatarie condividono che il *Progetto di riconversione e riqualificazione industriale* (di seguito PRRI) dell'area di crisi industriale complessa, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 22 novembre 2017, sarà finalizzato allo svolgimento di attività di *scouting* di grandi progetti di investimento, potenzialmente coerenti con lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

I progetti d'investimento indicati al comma 1 dovranno essere in grado di:

- consentire il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- realizzare o consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
- generare e movimentare un ampio indotto sovraregionale di relazioni, beni e servizi;
- supportare e implementare l'introduzione di tecnologie abilitanti relative al paradigma di Impresa 4.0 e della formazione ad esse correlata.

Articolo 3 *(Obiettivi occupazionali)*

1. I progetti indicati all'articolo 2 devono prevedere la realizzazione di programmi occupazionali finalizzati all'incremento del numero degli addetti e alla riqualificazione e reimpiego del personale espulso dal mercato del lavoro.

Articolo 4 *(Risorse)*

1. La Regione Campania si impegna a destinare la somma complessiva di 23 MEuro di cui 15 MEuro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 nell'ambito dell'intervento strategico "Programmi Aree di crisi e Crisi industriali" inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, e 8 MEuro a valere sull'obiettivo specifico 3.2. "Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" Azione 3.2.1., nonché ogni altra risorsa programmabile ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo produttivo.
2. Le Parti firmatarie si impegnano a effettuare un'analisi ricognitiva per l'individuazione di risorse finanziarie finalizzate alla promozione dei progetti aventi le caratteristiche indicate agli articoli 2 e 3 aggiuntive alle risorse previste dagli accordi citati in premessa.

Articolo 5 *(Impegni delle Parti)*

1. Le Parti firmatarie si impegnano ad utilizzare le risorse di cui all'art.4, in via prioritaria, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, disciplinato dal DM 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii, all'uopo prevedendo, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 22 giugno 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania e Invitalia, una linea dei Contratti di Sviluppo dedicata al cofinanziamento dei programmi di investimento localizzati nelle Aree di Crisi Complessa di cui al DM 22/11/2017 e articolati in coerenza con il PRRI.
2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto della tempistica stabilita dalle programmazioni di riferimento, in termini di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, adozione di atti concessori, ove previsti, rendicontazione e certificazione della spesa.

Articolo 6 *(Durata)*

1. La durata del presente Accordo è di 18 mesi dalla sua data di stipula. Le Parti per unanime volontà, si riservano, tuttavia, la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2016, n.1, il presente Protocollo decade ipso iure in assenza di atti di impulso, attuativi, o esecutivi adottati nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Articolo 7
(Comunicazione)

1. Le Parti firmatarie sono impegnate a promuovere:
 - ogni iniziativa di diffusione delle informazioni relative a programmi e progetti, nazionali e regionali, di ricerca e innovazione diretti a valorizzare il potenziale innovativo dei territori;
 - attività di promozione delle forme di aggregazione tra imprese secondo gli strumenti giuridici in essere.

Articolo 8
(Disposizioni generali e finali)

1. Per unanime volontà delle Parti possono aderire al Protocollo altri Enti o Amministrazioni pubbliche al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Il presente Protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto firmato dalle Parti.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
4. L'attuazione degli impegni di cui al presente Protocollo non comporta maggiori oneri per lo Stato.

Parti contraenti

Il Ministro dello Sviluppo Economico _____

Il Presidente della Regione Campania _____

Per presa visione

L'Amministratore delegato di Invitalia _____